

IMPRESA UNICA E DE MINIMIS

1. Sommario

2. Normativa comunitaria – Considerato 4 del nuovo regolamento de minimis 2831/2023 del 13 dicembre 2023	3
Vengono prese in considerazione anche le persone fisiche.....	3
3. Comunicazione del registro degli aiuti di stato del 19.4.2024, novità in materia di perimetro di Impresa Unica.....	4
4. Normativa comunitaria - Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1407/2013	4
5. Dimensione impresa – Decreto Ministeriale 18.4.2005 – Collegamento tramite persona fisica.....	5
E' previsto anche il gruppo di persone che agiscono di concerto	5
Le faq del registro degli aiuti di stato	6
LINK del registro degli aiuti di stato	6
Nuove Faq – Ultimo aggiornamento 7/3/2025.....	6
7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?	6
Sono escluse le imprese associate	6
Sono esclusi gli organismi pubblici	6
Sono escluse le imprese estere	6
7.2. Disallineamento dati.....	7
7.3. Fiduciaria	8
7.4. Come stabilire se una persona fisica rientra nel perimetro di impresa unica?	9
Viene fatto riferimento ad un soggetto, anche persona fisica, titolare di partecipazione di controllo; anche questo soggetto deve essere considerato impresa.	9
Non sono citati le persone fisiche che agiscono di concerto.	9
Vecchie Faq.....	10
Considerazioni: erano comunque escluse le persone fisiche che non erano imprese individuali	10
6. Il concetto di impresa unica si applica anche al quadro temporaneo degli aiuti di stato	11
7. Registro aiuti di stato decreto 115 del 31.5.2017.....	12

Escluse le imprese estere	12
8. Imprese collegate - Disciplina UE e Disciplina nazionale (Fiscal Focus 15.11.2022)	13
9. Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding.....	14
10. Operazioni straordinarie (documento del consiglio nazionale dei dottori commercialisti)	15
La holding straniera viene considerata per la dimensione ma non per la impresa unica	17

2. Normativa comunitaria – Considerato 4 del nuovo regolamento de minimis 2831/2023 del 13 dicembre 2023

Vengono prese in considerazione anche le persone fisiche



Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2023/2831

15.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2831 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2023

relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «*de minimis*»

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(4) Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, **che si tratti di una persona fisica** o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «**un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica**» svolta dall'impresa.

Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato (7). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica (8).

(Nota 6) Sentenza della Corte di giustizia del 10 gennaio 2006, ministero dell'Economia e delle Finanze contro Cassa di Risparmio di Firenze e altri, C-222/04, ECLI:EU:C:2006:8, punto 107.

(Nota 7) Ibidem, punti 112 e 113

(Nota 8) Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2002, Paesi Bassi/Commissione, C-382/99, ECLI:EU:C:2002:363.

3. Comunicazione del registro degli aiuti di stato del 19.4.2024, novità in materia di perimetro di Impresa Unica

COMUNICAZIONE DEL REGISTRO DEGLI AIUTI DI STATO DEL 19.4.2024

Novità in materia di perimetro di Impresa Unica

Condividi Vedi azioni

Comunicazioni

Data:
19 Aprile 2024

Tempo di lettura:
1 min

INDICE DELLA PAGINA

Dettaglio

In considerazione del considerando n.4 del nuovo regolamento (UE) n. 2831/2023, il perimetro dell'Impresa Unica RI contenuto nella "Visura de minimis" prodotta dal Registro, **è stato adeguato al fine di comprendere anche le persone fisiche.**

4. Normativa comunitaria - Articolo 2, paragrafo 2 del regolamento 1407/2013

Articolo 2

Definizioni

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per **«impresa unica»** l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a)** un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b)** un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c)** un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d)** un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Considerazioni (Fonte: La disciplina degli aiuti di stato - Carlo Eugenio Baldi, pag.612)

..Se il controllo, diretto o indiretto, derivante dal possesso delle quote societarie o dei diritti di voto è rilevante, in linea di massima, dal Registro delle imprese o dalle banche dati, molto più difficile è verificare l'esistenza del diritto di esercitare un'influenza dominante su un altro soggetto, o del controllo congiunto da parte di più imprese

5. Dimensione impresa – Decreto Ministeriale 18.4.2005 – Collegamento tramite persona fisica

E' previsto anche il gruppo di persone che agiscono di concerto

Appendice

4. Con riferimento al comma 5 dell'art. 3, un'impresa può essere ritenuta collegata ad un'altra **impresa tramite una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto**, a patto che esercitino la loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui. Si considera contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione. Al riguardo si precisa che, affinché si possa determinare il collegamento fra tali imprese, debbono verificarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) la persona o il gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto devono possedere in entrambe le imprese, congiuntamente nel caso di più persone, partecipazioni in misura tale da detenerne il controllo in base alla vigente normativa nazionale;

b) le attività svolte dalle imprese devono essere ricomprese nella stessa Divisione della Classificazione delle attività economiche ISTAT 2002, ovvero un'impresa ha fatturato all'altra almeno il 25% del totale del fatturato annuo riferito all'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato prima della data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.

Le faq del registro degli aiuti di stato

LINK del registro degli aiuti di stato

<https://www.rna.gov.it/domande-frequenti>

Nuove Faq – Ultimo aggiornamento 7/3/2025

2. Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato? 
- New

3. Come stabilire se una persona fisica rientra nel perimetro di impresa unica? - New 

7. IMPRESA UNICA

7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte **le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:**

Sono escluse le imprese associate

1. sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
2. sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.
3. sulla base delle informazioni della carica riconducibile al controllo della società di persone ove rese disponibili dal Registro delle Imprese.

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), **costituiscono organismi pubblici e imprese estere.**

Sono esclusi gli organismi pubblici

Sono escluse le imprese estere

In considerazione del considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023, il Registro è stato adeguato al fine di comprendere nel perimetro estratto anche le persone fisiche.

Per consentire l'opportuna valutazione del perimetro di impresa unica si riporta integralmente il considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023:

*Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. **La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica»** svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.*

Si evidenzia che la visura estratta è da considerarsi uno strumento di ausilio alle attività delle Amministrazioni; resta in capo ai Soggetti concedenti valutare se la persona fisica inclusa nel perimetro dell'impresa unica partecipa alla effettiva gestione dell'impresa considerata. Per maggiori approfondimenti consultare anche le FAQ 7.2 e 7.4.

7.2. Disallineamento dati

2. Cosa fare in caso di disallineamento fra le informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari all'interno dell'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione ai soggetti costituenti "impresa unica" e quelle presenti nella visura de minimis estratta dal portale RNA?

Fermo restando quanto chiarito dalla FAQ 7.1 in relazione al perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti, è utile evidenziare che la visura camerale risultante dal Registro delle Imprese riporta unicamente le società o gli enti controllanti "a monte" il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese "a valle" del Soggetto beneficiario stesso e, pertanto, non è sufficiente a tracciare il perimetro dell'impresa unica come indicato dal regolamento (UE) n. 1407/2013, comprendente anche le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate.

In altri casi, il perimetro estratto dal Registro degli aiuti potrebbe risultare più ampio rispetto alla definizione di impresa unica di cui al regolamento de minimis.

Ulteriori elementi che ricadono nella definizione di impresa unica, con particolare riferimento alle lettere b) c) e d) dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere acquisiti tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, prodotta dall'impresa istante, che può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati all'interno del Registro delle Imprese.

La visura estratta dal RNA rappresenta, quindi, uno strumento di supporto che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione. E' responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura de minimis estratta dal RNA e procedendo, in caso di disallineamento fra le informazioni presenti nell'autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario e quelle presenti nella predetta visura de minimis, alle ulteriori verifiche atte a garantire la corretta individuazione del perimetro di impresa unica. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il RNA non abbia consentito la registrazione dell'aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento

sia ricavato da informazioni rese disponibili da sistemi esterni allo stesso RNA (come nel caso del Registro delle Imprese), la registrazione dell'aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente. Quest'ultimo, pertanto, attraverso la predetta reiterazione, potrà superare il diniego proposto dal Registro in tutti i casi in cui l'impresa unica individuata a seguito dell'attività istruttoria rientri nei limiti previsti per gli aiuti a titolo di de minimis.

7.3. Fiduciaria

3. In caso di capitale d'impresa detenuto da una fiduciaria, quest'ultima, ai fini delle verifiche inerenti al superamento dell'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, va ricompresa nel perimetro di impresa unica dell'impresa beneficiaria?

In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all'impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.

A partire dal 3 luglio 2018, le visure rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti non includono più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria.

Ciò consente la corretta esclusione delle imprese fiduciarie dal perimetro di impresa unica, rimettendo, tuttavia, al Soggetto concedente lo svolgimento degli opportuni approfondimenti istruttori, volti ad acquisire, anche tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, l'identità di eventuali imprese fiducianti.

In sede di richiesta di visura, sarà cura, quindi, del medesimo Soggetto concedente inserire nel sistema il codice fiscale delle predette fiducianti, in collegamento a quello della beneficiaria, ai fini della doverosa considerazione degli aiuti concessi alle stesse nel computo degli aiuti concessi all'impresa unica nel cui perimetro rientra l'impresa beneficiaria.

Si precisa, da ultimo, che le precitate modifiche apportate al sistema consentono di escludere dal perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto "Intestazione fiduciaria". Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto "Proprietà", anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.

Tenuto conto, peraltro, che l'eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell'esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all'eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di "Intestazione fiduciaria".

Peraltro, nei casi in cui il perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti includa società fiduciarie erroneamente indicate al Registro delle imprese come socie "a titolo di proprietà", il Soggetto concedente si comporterà in analogia a quanto indicato dalla FAQ 7.2 per tutte le ipotesi di disallineamento fra le informazioni prodotte dai soggetti beneficiari e quelle presenti nella visura estratta dal RNA.

7.4. Come stabilire se una persona fisica rientra nel perimetro di impresa unica?

Viene fatto riferimento ad un soggetto, anche persona fisica, titolare di partecipazione di controllo; anche questo soggetto deve essere considerato impresa.

Non sono citati le persone fisiche che agiscono di concerto.

*Come già evidenziato nella FAQ 7.1, il considerando n. 4 del Regolamento (UE) 2831/2023 **riprende la definizione di impresa ed esplicita la necessità di comprendere, a certe condizioni, anche le persone fisiche nel perimetro dell'impresa unica.***

In particolare, il considerando n. 4 del regolamento (UE) n. 2831/2023 cita testualmente:

*Ai fini delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per **impresa si intende qualsiasi entità, che si tratti di una persona fisica o giuridica**, che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. **La Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che «un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipe dell'attività economica»** svolta dall'impresa. Pertanto, anche tale soggetto deve essere considerato un'impresa ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato. La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un'impresa unica.*

A supporto dell'attività istruttoria del Soggetto concedente, il Registro Nazionale Aiuti rende disponibile la Visura de minimis che riporta gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis SIEG concessi a livello di impresa unica, riferiti alle imprese individuate tramite le informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio (quote societarie risultanti dagli elenchi soci, dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento, cariche riconducibili al controllo della società di persone) tenendo conto anche di eventuali informazioni fornite dal Soggetto concedente.

Tale strumento pertanto supporta il Soggetto concedente nel condurre la necessaria attività di approfondimento in relazione alla definizione del perimetro dell'impresa unica, in particolare nel caso in cui le informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese non siano allineate con quelle raccolte dal Soggetto concedente anche per il tramite delle dichiarazioni del soggetto beneficiario.

Si ricorda in ogni caso che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il Registro non abbia consentito la registrazione dell'aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia determinato per effetto dell'impresa unica identificata dalle informazioni rese disponibili dal Registro delle imprese, la registrazione dell'aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente che potrà superare il diniego proposto dal Registro qualora il perimetro

di impresa unica identificato dal Soggetto concedente determini un importo concedibile nei limiti previsti dai regolamenti comunitari.

Vecchie Faq

7. IMPRESA UNICA

7.1 Cosa è ricompreso nel perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti di Stato?

Le informazioni estratte dal Registro nazionale degli aiuti di Stato comprendono nel perimetro di impresa unica tutte le imprese controllate, controllanti e le controllate e controllanti di ciascuna di queste, determinate:

- sulla base delle informazioni relative alle quote societarie risultanti dagli elenchi soci presenti nel Registro delle Imprese;
- sulla base delle dichiarazioni di impresa soggetta ad altrui direzione e/o coordinamento che possono essere effettuate dalle imprese presso il Registro delle Imprese.

In linea con la definizione di impresa unica di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 e con gli orientamenti interpretativi forniti dalla Commissione europea in relazione alla stessa, il perimetro estratto dal Registro nazionale degli aiuti esclude i soggetti che, pur se rilevanti sulla base delle informazioni e delle dichiarazioni di cui alle lettere a) e b), costituiscono organismi pubblici, imprese estere nonché persone fisiche che non costituiscono Ditte individuali.

Considerazioni: erano comunque escluse le persone fisiche che non erano imprese individuali

7.2 Cosa fare in caso di disallineamento fra le informazioni prodotte dai Soggetti beneficiari all'interno dell'autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 in relazione ai soggetti costituenti "impresa unica" e quelle presenti nella visura de minimis estratta dal portale RNA?

Fermo restando quanto chiarito dalla FAQ 7.1 in relazione al perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti, è utile evidenziare che la visura camerale risultante dal Registro delle Imprese riporta unicamente le società o gli enti controllanti "a monte" il Soggetto beneficiario e le partecipazioni in altre imprese "a valle" del Soggetto beneficiario stesso e, pertanto, non è sufficiente a tracciare il perimetro dell'impresa unica come indicato dal regolamento (UE) n. 1407/2013, comprendente anche le imprese collegate alle controllanti/partecipanti o alle controllate/partecipate.

In altri casi, il perimetro estratto dal Registro degli aiuti potrebbe risultare più ampio rispetto alla definizione di impresa unica di cui al regolamento de minimis.

Ulteriori elementi che ricadono nella definizione di impresa unica, con particolare riferimento alle lettere b) c) e d) dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere acquisiti tramite la dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti ricevuti, prodotta dall'impresa istante, che può riportare ulteriori codici fiscali rispetto a quelli già risultanti nel RNA, ovvero un numero inferiore in caso di atti non aggiornati all'interno del Registro delle Imprese.

La visura estratta dal RNA rappresenta, quindi, uno strumento di supporto che il Soggetto concedente deve usare nell'ambito delle verifiche propedeutiche alla concessione. E' responsabilità del medesimo Soggetto concedente identificare il perimetro di impresa, valutando opportunamente le informazioni riportate nella visura de minimis estratta dal RNA e procedendo, in caso di disallineamento fra le informazioni presenti nell'autocertificazione prodotta dal soggetto beneficiario e quelle presenti nella predetta visura de minimis, alle ulteriori verifiche atte a garantire la corretta individuazione del perimetro di impresa unica. Si precisa, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del regolamento di cui al DM 115/2017, qualora il RNA non abbia consentito la registrazione dell'aiuto per l'avvenuto superamento dell'importo concedibile e detto superamento sia ricavato da informazioni rese disponibili da sistemi esterni allo stesso RNA (come nel caso del Registro delle Imprese), la registrazione dell'aiuto è comunque possibile previa reiterazione della richiesta da parte del Soggetto concedente. Quest'ultimo, pertanto, attraverso la predetta reiterazione, potrà superare il diniego proposto dal Registro in tutti i casi in cui l'impresa unica individuata a seguito dell'attività istruttoria rientri nei limiti previsti per gli aiuti a titolo di de minimis.

7.3 In caso di capitale d'impresa detenuto da una fiduciaria, quest'ultima, ai fini delle verifiche inerenti al superamento dell'importo complessivo di aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013, va ricompresa nel perimetro di impresa unica dell'impresa beneficiaria?

INTESTAZIONE FIDUCIARIA

In caso di intestazione fiduciaria il rapporto di collegamento si valuta rispetto all'impresa fiduciante e non alla fiduciaria. Pertanto, non rientrano nel perimetro di impresa unica della beneficiaria dell'aiuto la fiduciaria stessa e le imprese le cui relazioni, previste all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da a) a d) del regolamento (UE) n. 1407/2013, sono riconducibili esclusivamente alla fiduciaria e non anche alla fiduciante.

A partire dal 3 luglio 2018, le visure rilasciate dal Registro nazionale degli aiuti non includono più nel perimetro di impresa unica della beneficiaria le imprese ad essa legate da rapporti di intestazione fiduciaria.

Ciò consente la corretta esclusione delle imprese fiduciarie dal perimetro di impresa unica, rimettendo, tuttavia, al Soggetto concedente lo svolgimento degli opportuni approfondimenti istruttori, volti ad acquisire, anche tramite dichiarazioni sostitutive di atto notorio, l'identità di eventuali imprese fiduciarie.

In sede di richiesta di visura, sarà cura, quindi, del medesimo Soggetto concedente inserire nel sistema il codice fiscale delle predette fiduciarie, in collegamento a quello della beneficiaria, ai fini della doverosa considerazione degli aiuti concessi alle stesse nel computo degli aiuti concessi all'impresa unica nel cui perimetro rientra l'impresa beneficiaria.

Si precisa, da ultimo, che le precitate modifiche apportate al sistema consentono di escludere dal perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte presso il Registro delle Imprese dal tipo di diritto "Intestazione fiduciaria". Per contro, continuano ad essere incluse nel perimetro di impresa unica le imprese le cui partecipazioni sono contraddistinte nel Registro delle imprese dal tipo di diritto "Proprietà", anche qualora detto diritto sia attribuito a società fiduciarie.

Tenuto conto, peraltro, che l'eventualità di partecipazioni detenute da società fiduciarie in proprio, anziché nell'esercizio della propria attività istituzionale, dovrebbe in concreto verificarsi assai di rado alla luce dei limiti previsti dalla normativa di riferimento, compete alle imprese interessate provvedere alla corretta qualificazione presso il Registro delle Imprese e all'eventuale rettifica, ove necessario, della qualità di socio a titolo di "Intestazione fiduciaria".

Peraltro, nei casi in cui il perimetro di impresa unica estratto dal Registro nazionale degli aiuti includa società fiduciarie erroneamente indicate al Registro delle imprese come socie "a titolo di proprietà", il Soggetto concedente si comporterà in analogia a quanto indicato dalla FAQ 7.2 per tutte le ipotesi di disallineamento fra le informazioni prodotte dai soggetti beneficiari e quelle presenti nella visura estratta dal RNA.

6. Il concetto di impresa unica si applica anche al quadro temporaneo degli aiuti di stato

Articolo 1, comma 17 del DL. 41/21

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

Articolo 1

17. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 16 si applica la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

7. Registro aiuti di stato decreto 115 del 31.5.2017

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 31 maggio 2017, n. 115

Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni. (17G00130)

Art. 1

Definizioni

.....

aa) impresa unica: **l'insieme delle imprese ubicate in Italia** fra cui esiste almeno una delle relazioni indicate nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

Escluse le imprese estere

Considerazione (Fonte: La disciplina degli aiuti di stato - Carlo Eugenio Baldi, pag.612)

E la Commissione ha già accettato un compromesso, rinunciando ad utilizzare tutti gli elementi che concorrono a definire la dimensione di un'impresa: elementi che, a rigor di logica, dovrebbero essere tutti rilevanti. Ma il compromesso che snatura totalmente la nozione di impresa unica consiste nell'aver limitato la verifica dei rapporti di controllo al solo territorio nazionale dell'amministrazione concedente, escludendo così dal perimetro del beneficiario dell'aiuto non solo le imprese ubicate in un altro Stato, ma anche quelle dello stesso paese collegate al soggetto beneficiario attraverso un'impresa estera. Si tratta di un compromesso realistico dal punto di vista della possibilità concreta di effettuare i controlli, ma assolutamente discutibile sotto il profilo dell'equità e della corretta applicazione delle regole di concorrenza.

8. Imprese collegate - Disciplina UE e Disciplina nazionale (Fiscal Focus 15.11.2022)

REGOLAMENTO (UE) N.1497/2013	DISCIPLINA NAZIONALE
a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa	Articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate" <i>Sono considerate società controllate:</i> 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa⁽¹⁾. <i>Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.</i> <i>Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.</i>
b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;	Articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate"
c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;	Articolo 2359 c.c. "Società controllate e società collegate"
d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.	Articolo 2341 bis c.c. "Patti parasociali" per le società di capitali non quotate in borsa. Articolo 122 e 123 del Testo Unico per la Finanza per le società quotate in borsa in materia di partecipazioni rilevanti e patti parasociali.

9. Casi particolare (FiscalFocus 15.11.2022): Franchising; Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate; Holding

Franchising

Tale fattispecie non è idonea a configurare un'ipotesi di impresa unica

Incubatori/fondi che detengono quote nelle start up incubate

Occorre verificare se l'incubatore acquisisce il controllo dell'impresa incubata

Holding

Il ragionamento fatto dal quotidiano è abbastanza complesso

10. Operazioni straordinarie (documento del consiglio nazionale dei dottori commercialisti)



Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

DOCUMENTO DI RICERCA

AIUTI DI STATO E CONTRIBUTI IN REGIME “DE MINIMIS”: STATO DELL’ARTE E PROBLEMATICHE APPLICATIVE

Roberto De Luca

20 SETTEMBRE 2018



3.5 Operazioni straordinarie

Il Regolamento, ai fini della verifica delle soglie stabilite in via ordinaria con riferimento all'impresa unica (*infra*), definisce anche la disciplina relativa alle ipotesi in cui i beneficiari siano interessati da operazioni straordinarie. In particolare, l'art. 3, al par. 8, afferma che in relazione a fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti a favore della nuova impresa o dell'impresa

¹² Si pensi ai casi in cui la misura agevolativa sia riservata solo a determinate attività economiche o specifiche classi dimensionali di imprese.

¹³ In tal caso sarà necessario occorre quantificare il vantaggio ricevuto da ciascuno.

¹⁴ Se l'aiuto contribuisce alla copertura di costi generali, ad esempio, dovrà essere imputato in parti uguali tra i diversi soggetti partecipanti. Nel caso in cui, invece, il contributo sia finalizzato al sostenimento di determinati costi o allo svolgimento di determinate attività alle quali partecipano solo alcuni dei soci, l'aiuto dovrà essere ripartito in proporzione al vantaggio percepito da ciascun soggetto.

16

**Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti**

acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti i contributi "de minimis" precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o a quelle acquisite, che andranno sommati ai fini della verifica dei massimali. Resta inteso che gli aiuti concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi: nel caso in cui, a seguito di un'operazione di questo tipo, l'impresa dovesse superare il massimale, gli effetti non agirebbero per gli aiuti ottenuti in passato ma non sarebbe possibile ottenere nuovi contributi, almeno fino a quando, in forza dello slittamento delle annualità, non ci dovesse essere nuova capienza nel triennio di riferimento.

Nell'ipotesi di scissione l'importo degli aiuti concessi prima dell'operazione è imputato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati i contributi. Laddove non fosse possibile procedere con un simile meccanismo di attribuzione, l'aiuto dovrà essere ripartito proporzionalmente in base al valore contabile del capitale delle nuove imprese rilevato alla data effettiva della scissione.

La holding straniera viene considerata per la dimensione ma non per la impresa unica

Commissione per la determinazione della dimensione aziendale

La holding straniera deve essere considerata per la dimensione ma non per la impresa unica.



Ministero
dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE AI FINI DELLA CONCESSIONE DI AIUTI ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

VENTESIMA RIUNIONE – 30 MAGGIO 2017 – RISPOSTE AI QUESITI

N. 73

D. ---, (20^ RIUNIONE – 30/05/2017) (IMPRESE LOCALIZZATE AL DI FUORI DELLO STATO MEMBRO)

R. Da più parti e in relazione a diverse fattispecie questa Commissione è sollecitata a chiarire se e in che misura le imprese localizzate in un Paese diverso dall'Italia, sia comunitarie che a maggior ragione extracomunitarie, che siano collegate o associate ad imprese italiane, vadano considerate alla luce della Definizione europea di PMI di cui alla Raccomandazione 2003/361 e del calcolo dei parametri dimensionali pertinenti.

A questo fine occorre innanzitutto precisare che nel diritto comunitario la Raccomandazione, diversamente dal Regolamento e dalla Direttiva, ha carattere non vincolante in quanto tale.

D'altra parte, laddove un atto giuridicamente vincolante, sia comunitario (Regolamento, Direttiva), sia nazionale (Legge, Decreto legislativo, Decreto-legge, ...), a qualsiasi livello territoriale, faccia espressamente riferimento a una Raccomandazione, la stessa diventa, indirettamente, vincolante.

Due casi particolarmente significativi a questo riguardo sono:

1) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

2) il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

Occorre innanzitutto rilevare che la Raccomandazione 2003/361 di per sé non affronta affatto il tema qui dibattuto, limitandosi a definire i rapporti di associazione/collegamento fra "imprese". Analogamente, il Regolamento (UE) n. 651/2014 semplicemente ignora la questione.

Viceversa, il Regolamento (UE) n. 1407/2013, pur partendo dalla Raccomandazione, che esplicitamente richiama, declina, al considerando n. 4 e all'articolo 2, comma 2, una innovativa definizione di "impresa unica", semplificata rispetto a quella allegata alla Raccomandazione, in funzione del proprio campo di applicazione.

In particolare il considerando 4 stabilisce che "è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco esauriente di criteri chiari per stabilire quando due o più imprese all'interno dello stesso Stato membro debbano essere considerate un'impresa unica".

Ne consegue che, nell'applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 1407/2013, è possibile ignorare i rapporti di collegamento/associazione con imprese localizzate in un Paese diverso dall'Italia.

Per fare un esempio limite, due imprese italiane, fra loro indipendenti, ma entrambe possedute al 100% dalla stessa impresa di diritto tedesco, saranno considerate due "imprese autonome" ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'allegato alla Raccomandazione.

Una simile interpretazione non sarà, al contrario, possibile nell'applicazione di una norma agevolativa fondata sul Regolamento (UE) n. 651/2014, dove la Definizione è applicata in tutta la sua estensione.

In questo caso le stesse tre imprese dell'esempio precedente, due imprese italiane, fra loro indipendenti e la controllante impresa di diritto tedesco saranno considerate "imprese collegate" ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'allegato alla Raccomandazione, con tutte le conseguenze del caso.

Dello stesso parere il Prof. Baldi

La disciplina degli aiuti di stato (edizione novembre 2017)

Pag. 209

Soffermandosi su quest'ultimo caso, si ipotizzi un gruppo di imprese controllate tutte da una holding: questa da un lato vanno considerate, in linea di principio, "impresa unica", dall'altro i dati relativi a ciascuna di esse saranno rilevanti per stabilire la loro dimensione ai sensi della definizione di PMI. Qualora la holding fosse ubicata in uno Stato diverso da quello (o quelli) in cui hanno sede le altre, nulla cambierebbe ai fini della loro qualificazione dimensionale, ma ciascuna di esse sarebbe impresa autonoma ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis.

Regolamento (UE) n.1407_2013 punto 8 art.3

24.12.2013

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 352/5

2. Se un'impresa opera nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del paragrafo 1, opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (CE) n. 104/2000;

b) «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

2. Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Articolo 3

Aiuti «de minimis»

1. Le misure di aiuto che soddisfano le condizioni di cui al presente regolamento sono considerate misure che non rispettano tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

2. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che lo Stato membro interessato garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

4. Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

5. I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

6. Ai fini dei massimali di cui al paragrafo 2, gli aiuti sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l'importo dell'aiuto corrisponde all'equivalente sovvenzione lorda.

Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d'interesse da applicare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell'aiuto.

1. 352/6	IT	Gazzetta ufficiale dell'Unione europea	24.12.2013
7. Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.		c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.	
4. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.		4. Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se l'importo totale dell'apporto pubblico non supera il massimale «de minimis».	
9. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.		5. Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se il capitale fornito a un'impresa unica non supera il massimale «de minimis».	
		6. Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:	
		a. il beneficiario non è soggetto di procedure concorsuali o...	

RASSEGNA STAMPA

Impresa unica: attenzione alle catene partecipative (Fiscal-focus 8.8.2022)

L'impresa unica richiede verifiche più articolate nel quadro dei "tetti" (Il Sole 24 Ore - 29.8.2022)

Dello stesso parere il Prof. Baldi

La disciplina degli aiuti di stato (edizione novembre 2017)

Pag. 209

Soffermandosi su quest'ultimo caso, si ipotizzi un gruppo di imprese controllate tutte da una holding: questa da un lato vanno considerate, in linea di principio, "impresa unica", dall'altro i dati relativi a ciascuna di esse saranno rilevanti per stabilire la loro dimensione ai sensi della definizione di PMI. Qualora la holding fosse ubicata in uno Stato diverso da quello (o quelli) in cui hanno sede le altre, nulla cambierebbe ai fini della loro qualificazione dimensionale, ma ciascuna di esse sarebbe impresa autonoma ai fini dell'applicazione dei regolamenti de minimis.